

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
SALERNI – DAMIZIA – RITACCO – ANGELELLI  
Via Alberico II n. 4 - Roma 00193  
Avv. Arturo Salerni - patrocinante in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia - patrocinante in Cassazione  
Avv. Cosimo Aldo Ritacco Avv. Mario Antonio Angelelli  
Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198 –  
[avv.mariarosariadamizia@studiocorso23.it](mailto:avv.mariarosariadamizia@studiocorso23.it) – [mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org)  
- partita I.V.A. 04327521003 –

**Al Ministero per i beni e le Attività Culturali**

in persona del Ministro p.t.

a mezzo Pec: gabinetto@beniculturali.it

Direzione Generale Organizzazione Servizio II

a mezzo Pec: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it

**Al Ministero per i beni e le Attività Culturali**

**GALLERIE ESTENSI**

in persona del Direttore dr Martine Bagnoli

a mezzo Pec: mbac-ga-esten@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Recupero compensativo reperibilità giorno festivo - art. 20 comma 9 CCNL  
Funzioni Centrali

La presente per espresso incarico di Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, e Domenico Blasi, Coordinatore Nazionale della USB P.I. MiBAC, entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia che ad ogni effetto di legge sottoscrive.

Si fa seguito alle richieste formulate dalla O.S. istante, per ribadire il diritto del personale in servizio presso le Gallerie Estensi a fruire di un giorno di riposo compensativo in ipotesi di “turno di reperibilità” cadente in giorno festivo, nel rispetto della norma di cui al comma 9 dell'art. 20 che testualmente recita: “Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.”

La predetta norma, sebbene la sua forma non brilli per chiarezza, non ammette una diversa interpretazione rispetto a quella che individua in capo al dipendente il diritto ad un riposo compensativo in ipotesi di turno di reperibilità in giornata festiva anche in assenza di intervento, ovvero anche in carenza di prestazioni, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di turno di reperibilità in giornata feriale ove è ammesso il recupero orario, in alternativa alle maggiorazioni per lavoro straordinario, soltanto per le ore di intervento.

E, se così è, il secondo periodo della stessa norma non può evidentemente che essere interpretato se non nel senso di voler riaffermare ed indicare che la giornata di riposo

compensativo è da computare come orario di lavoro della settimana in cui il riposo viene goduto, ovvero di ribadire il diritto a fruire di detta giornata di riposo da considerarsi a tutti gli effetti come giornata lavorativa. Ogni altra interpretazione dell'ultimo periodo della norma renderebbe, infatti, inutile quanto affermato nel primo periodo ed inesistente il diritto ivi chiaramente affermato.

Dal che consegue l'illegittimità di ogni altra diversa interpretazione.

Tutto ciò premesso la O.S. USB –P.I., come sopra rappresentata e domiciliata

**CHIEDE** che anche per il personale in servizio presso le Gallerie Estensi sia riconosciuto il diritto a fruire di una giornata di “riposo compensativo” in ragione di ogni turno di reperibilità in giornata festiva anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione da computare nel normale orario di lavoro della settimana di godimento di detto riposo.

**COMUNICA** che, in mancanza, saranno esperiti gli opportuni rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, anche a tutela dei singoli lavoratori.

Roma, 17 luglio 2019

Avv. Maria Rosaria Damizia

